

UN QUADRO NORMATIVO IN CONTINUA EVOLUZIONE

NORME NAZIONALI E REGIONALI HANNO SUBITO NEL TEMPO NOTEVOLI MODIFICHE. L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA E LE NUOVE APPLICAZIONI, DEL RESTO, NECESSITANO DI UN CONTINUO AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ AUTORIZZATORIE E DI CONTROLLO SUPERANDO LE CRITICITÀ APPLICATIVE E CONIUGANDO SEMPLIFICAZIONE E SICUREZZA.

Ormai da un ventennio nell'ambito delle teleradiocomunicazioni è in corso una incessante evoluzione tecnologica: da un lato la telefonia mobile che a partire da impianti di prima tecnologia (Tacs) è a oggi rivolta all'introduzione di sistemi ormai vicini a quelli di quarta generazione o 4G (ad esempio Lte, *Long Term Evolution*), dall'altro gli impianti televisivi con la transizione in atto alla tecnologia digitale su tutto il territorio nazionale, seppure in varie fasi di avanzamento, e ancora una proliferazione dei sistemi wireless che stanno letteralmente invadendo luoghi di vita e di lavoro e anche le nostre abitazioni. Alla luce di ciò è indispensabile coniugare lo sviluppo di queste nuove tecnologie e la crescita economica con la tutela dell'ambiente, in un'ottica di sviluppo sostenibile. Tutto questo richiede tuttavia un notevole sforzo da parte delle istituzioni e degli organismi deputati alla prevenzione e controllo, sia da un punto di vista tecnico che procedurale, con un'accelerazione negli ultimi anni che ha generato non poche criticità.

Il quadro normativo che regola in particolare l'installazione e le modifiche di impianti fissi di telefonia mobile, così soggetti a continui cambiamenti, deve anch'esso evolvere in modo consequenziale e coerente, ma questo non sempre avviene e il rischio è che la normativa diventi rapidamente obsoleta e inapplicabile. La legge quadro 36/2000 con i decreti applicativi, a oggi emanati solo in parte, e il Dlgs 259/03 costituiscono a livello nazionale i riferimenti normativi in materia ambientale. Quest'ultimo prevede all'art. 87 il percorso autorizzatorio per gli impianti fissi di telefonia mobile. L'introduzione nel 2010 dell'art. 87bis quale modifica al Dlgs è stata fonte di grandi perplessità soprattutto riguardo il campo di applicazione, in quanto l'interpretazione da parte dei diversi soggetti coinvolti è risultata controversa

e si è chiarita solo recentemente grazie a una nota interpretativa del ministero dello Sviluppo economico. A oggi pertanto si può affermare che l'installazione su strutture esistenti di nuovi impianti fissi di telefonia mobile volti all'implementazione di tecnologia a banda larga mobile, anche costituiti da tecnologie diverse e antecedenti ai servizi Umts purché funzionali agli stessi, o loro riconfigurazioni seguono l'iter previsto all'art.87bis.

Sempre in un'ottica di semplificazione va interpretato l'art. 35 del Dl 98/2011, in cui sono elencati una serie di impianti per cui verosimilmente in determinate situazioni di potenza e dimensioni il richiedente può effettuare una semplice comunicazione al Comune e Arpa ad avvenuta installazione/modifica.

La regolamentazione regionale in Emilia-Romagna, che fino a pochi anni fa era all'avanguardia e ci consentiva di lavorare in modo chiaro e preciso, a oggi necessita di notevoli modifiche, anche alla luce del mutato quadro normativo nazionale. Più specificatamente, la legge regionale della Regione Emilia-Romagna pubblicata nel 2000 (Lr 30/2000) e la Dgr applicativa n. 347/2001, sono state successivamente integrate e modificate dalla Lr 4/07 nell'ottica di prevedere da un lato semplificazioni procedurali per impianti a bassa potenza (<2 watt) e perciò basso impatto e dall'altro di poter far rientrare anche le nuove tecnologie che via via si sviluppano nel campo di applicazione della legge stessa. A oggi però il testo coordinato e la Dgr 1138/2008 necessitano di un ulteriore



FIG. 1
STAZIONI
RADIO-BASE

Densità degli impianti per telefonia mobile in Emilia-Romagna per superficie territoriale (a sinistra) e per abitanti (a destra).

Fonte: Arpa Emilia-Romagna, Annuario dei dati ambientali 2010.





FIG. 2
MONITORAGGIO
IN CONTINUO

Punti di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici in Emilia-Romagna.

- Siti SRB
- Siti RTV
- Siti misti SRB/RTV
- Siti ALTRO



aggiornamento, vista soprattutto la modifica introdotta con l'art. 87bis. Certamente, se da un lato la procedura di Dia prevista da questo articolo semplifica e snellisce l'iter previsto accorciando la tempistica (dai 90 giorni previsti per l'autorizzazione si passa a 30 giorni), di contro gli enti locali e le Agenzie regionali per l'ambiente chiamate alla valutazione debbono concentrare l'attività in un periodo molto breve. Il richiedente infatti produce la documentazione relativa solo ai propri impianti e così pure la relativa previsione dei livelli di campo elettromagnetico. L'Arpa, pertanto, oltre a verificare la completezza e correttezza di quanto pervenuto, deve calare l'impianto nella realtà e cioè deve ricomprendere nelle proprie valutazioni le altre sorgenti presenti in prossimità dell'impianto entro 200 m, oltreché verificare il non incremento dei livelli di campo elettromagnetico in corrispondenza dei recettori sensibili come previsto dalla legge regionale. Le simulazioni sono inoltre effettuate nelle ipotesi di massima esposizione, in un'ottica di maggior cautela per il cittadino. Pertanto l'analisi dei progetti richiede elevata professionalità e la disponibilità di

modelli di simulazione conformi alle norme tecniche di riferimento che diano la possibilità di un utilizzo veloce e anche coordinato con strumenti Gis. L'introduzione delle nuove tecnologie (WiMax, Umts 900 e 1800) e presto anche dei sistemi Lte che andranno a operare anche nella nuova banda a 800 MHz, da sempre occupata dagli impianti televisivi (canali Uhf 61-69) oltreché alle nuove frequenze di 2,6 GHz, richiede da parte degli organi di vigilanza e controllo un aggiornamento continuo sia delle metodiche di simulazione utilizzate nell'espressione dei pareri preventivi sia per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle misure dei livelli di campo generati dagli impianti una volta installati. In entrambi i casi, a seconda della modalità di trasmissione del segnale utilizzato, nonché delle caratteristiche tecniche, sono necessarie delle valutazioni approfondite e soprattutto si sono dovuti adeguare i vecchi standard che si riferivano alla sola tecnologia Gsm o al più ai sistemi Umts. I gestori inoltre, viste le difficoltà nel reperire nuovi siti e nell'ottenere le relative autorizzazioni, considerate anche le

facilitazioni introdotte con l'art. 87bis per la condivisione di installazioni, preferiscono, piuttosto che effettuare nuove stazioni radio base sul territorio, riconfigurare gli impianti esistenti o installarne di nuovi in *co-siting*; questo porta a un continuo aumento di potenza e al raggiungimento, soprattutto nelle città capoluogo, delle soglie indicate dalla normativa di riferimento pari a 6 V/m. Per questo motivo, pur mantenendosi nell'ottica di salvaguardia della popolazione esposta, bisognerà iniziare a valutare la possibilità di effettuare delle simulazioni più realistiche, considerando variabili aggiuntive quali ad esempio l'effettiva potenza installata dai gestori, l'attenuazione degli edifici o la possibilità di utilizzo di coefficienti che tengano conto dell'effettivo funzionamento dei sistemi che verranno installati. Questo richiederebbe comunque una ancora maggiore accuratezza da parte delle Agenzie che sicuramente non si coniuga con i tempi a disposizione. Ne consegue pertanto la necessità di fare convergere gli sforzi di tutti gli enti coinvolti per intraprendere un processo di potenziamento dei controlli e del monitoraggio post attivazione degli impianti che completi la fase di valutazione preliminare in sede autorizzatoria, favorendo la massima chiarezza e trasparenza delle informazioni fornite ai cittadini. In definitiva, tutti gli enti e istituzioni coinvolte devono essere consapevoli della necessità di mantenere un solido presidio a tutela dei cittadini, sia in fase autorizzativa che di controllo sperimentale, su una tematica in continua e rapida evoluzione, che richiede un aggiornamento costante non solo delle competenze tecniche necessarie ma anche della normativa di riferimento.

Silvia Violanti, Sabrina Chiovaro

Centro tematico regionale Radiazioni non ionizzanti, Arpa Emilia-Romagna